


# Finanziamento soci e operazioni sul capitale

Nicola Forte

1° ottobre 2021

# FINANZIAMENTO SOCI: DUE MODALITA'



# FINANZIAMENTO SOCI: DUE MODALITA'

## Versamenti in conto capitale

- Poste di capitale netto

## Finanziamento soci

- Iscritti tra i debiti dello stato patrimoniale

# FINANZIAMENTO SOCI: PROFILI FISCALI

## **Il profilo fiscale**

I versamenti dei soci sono considerati debiti della società verso i soci, se dai bilanci di tale società non risulta che il versamento è stato effettuato a altro titolo: es. versamenti per futuri aumento di capitale sociale

# FINANZIAMENTO SOCI: DUE MODALITA'

## Versamenti in conto capitale

- Non è previsto l'obbligo di restituzione

## Finanziamento soci

- E' previsto l'obbligo di restituzione

# FINANZIAMENTO SOCI: DUE MODALITA'

Non è previsto  
l'obbligo di  
restituzione

L'assemblea dei soci  
può sempre cambiare  
la destinazione al  
finanziamento

L'assemblea dei soci  
può deliberare la  
restituzione ai soci

# RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI

Tali apporti, diversamente denominati, in base alle finalità perseguite, come “versamenti in conto capitale”, “in conto futuro aumenti di capitale”, o “a copertura perdite”, possono, come i prestiti, essere erogati anche solo da alcuni soci ed in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale, vanno ad incrementare il patrimonio della società e si caratterizzano per la mancanza di un obbligo di restituzione.

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

E' la forma più frequente di inserimento di liquidità che però presenta **le seguenti criticità:**

- ✓ Il momento a partire dal quale il socio può effettuare il finanziamento;
- ✓ La tipologia di remunerazione concordata: finanziamento fruttifero o infruttifero, e la relativa presunzione di fruttuosità del previsto prevista dalla norma fiscale;
- ✓ La possibilità di restituzione e le cautele civilistiche esistenti;
- ✓ La possibilità di rinuncia al diritto alla restituzione, con i relativi effetti fiscali



# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

E' consentito ai soci di effettuare finanziamenti alla società partecipata alle seguenti condizioni:

- ✓ Il socio deve detenere almeno il 2% del capitale sociale;
- ✓ Il socio deve essere iscritto come tale nel Registro delle imprese da almeno 3 mesi.

**Nella pratica quotidiana** si riscontra che gli apporti di liquidità spesso vengono effettuati direttamente al momento della costituzione della società

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

L'attività di finanziamento soci è sottoposta ad una rigida regolamentazione al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio e/o usura. Per tale ragione è opportuno la possibilità di finanziamenti **attraverso un'apposita clausola da inserire nello Statuto sociale**

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

## Clausola statutaria

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi. E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'


Clausola statutaria

Non è necessaria formale delibera di richiesta finanziamento soci

La delibera altro non è che un mero invito a finanziare

Soggetta a registrazione in termine fisso con il pagamento dell'imposta di registro nella misura del 3%

# PERFEZIONAMENTO FINANZIAMENTO SOCI



# PERFEZIONAMENTO FINANZIAMENTO SOCI

Libera scelta

Delle modalità di  
perfezionamento


Obblighi diversi ai  
fini dell'imposta  
di registro

# PERFEZIONAMENTO FINANZIAMENTO SOCI

Scrittura privata: art. 9 Tariffa Parte I D.P.R. n. 131/1986 – Imposta di registro proporzionale 3%



Scambio di corrispondenza commerciale – Imposta di registro fissa 200 euro e soltanto in caso d'uso




Esclusa se il finanziamento è stato perfezionato verbalmente: art. 3, comma 1 D.P.R. n. 131/1986

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

Richiesta del finanziamento ai soci  
tramite corrispondenza commerciale



Non è dovuta l'imposta di registro  
nella misura del 3%



Scambio lettere senza busta o a  
mezzo PEC per ottenere la data certa



# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento dei soci che non è soggetto ad imposta di registro, perché effettuato sulla base di intese verbali o con scambio di corrispondenza, rientra comunque nell'ambito di applicazione del principio dell'enunciazione previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 131/186 secondo cui: «se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Conseguentemente, alcuni atti societari precedentemente non sottoposti all'applicazione dell'imposta di registro devono, poi, scontare il tributo, qualora vengano enunciati successivamente in un atto soggetto a registrazione

# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Cassazione: sentenza n. 13/1991 – La regola è stabilita per « ... *garantire pienezza di copertura alle obbligazioni tributarie che siano sfuggite al Fisco quando nell'atto sottoposto alla registrazione emerge l'esistenza di altro atto che avrebbe dovuto scontare l'imposta e non l'ha scontata. La peculiarità del fenomeno dell'enunciazione sta in ciò di cosa si intende recuperare a tassazione quanto non venne corrisposto per il comportamento delle parti ...*».

# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Verbali societari

Nei quali viene  
menzionato un  
precedente  
finanziamento


Erogato in favore  
della società da  
parte dei suoi  
componenti

# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Sentenza Cassazione n. 15585/2010



Registro 3% contratto verbale finanziamento soci  
menzionato nel verbale di assemblea straordinaria  
soggetto a registrazione da parte del notaio rogante



Azzeramento del capitale per perdite e ricostituzione  
mediante rinuncia del credito derivante dal  
finanziamento in parola

# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Menzione del finanziamento nell'atto di ripianamento perdite



Contestuale ricostituzione del capitale sociale mediante rinuncia al finanziamento medesimo



Presupposto applicativo dell'enunciazione

# L'ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Notariato studio n.  
2010/T

```
graph LR; A[Notariato studio n. 2010/T] --- B[Rinuncia dei soci al credito può avvenire al di fuori del verbale notarile]; A --- C[O al di fuori da qualsiasi verbale soggetto a registrazione];
```

Rinuncia dei soci al credito può avvenire al di fuori del verbale notarile

O al di fuori da qualsiasi verbale soggetto a registrazione

# FINANZIAMENTO SOCI: FRUTTUSITA'

Presunzione fiscale di fruttuosità che è possibile «superare»

Tramite corrispondenza commerciale da cui risulti la gratuità e avente data certa

L'apposita descrizione contabile che evidenzia l'infruttuosità

# FINANZIAMENTO SOCI: FRUTTUSITA'

Non si ritiene valida l'assunzione della decisione in sede assembleare. Infatti, ciascun socio decide in proprio e non si applicano le procedure di decisione collettiva



# FINANZIAMENTO SOCI: FRUTTUSITA'

Nel caso in cui il socio sia una persona fisica, gli interessi si presumono percepiti alle scadenze ed il tasso di interesse stabiliti dalle parti: se le parti non hanno stabilito l'una o l'altra, in base a quanto previsto dal TUIR gli interessi si considerano maturati al termine di ogni anno e secondo il tasso legale

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

Restituzione

Tutela dei terzi

La restituzione è subordinata all'avvenuto saldo delle altre passività aziendali, così che i soggetti terzi non possono essere svantaggiati

# FINANZIAMENTO SOCI: CRITICITA'

Postergazione

Il rappresentante  
legale non può  
restituire le somme

Anche se  
diversamente  
stabilito

# LA POSTEGAZIONE

## **Articolo 2467 del c.c.**

«Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»


# LA POSTEGAZIONE

Postergazione

La qualità di socio deve sussistere al momento del finanziamento

E' irrilevante che il socio sia tale all'atto del rimborso (opera comunque la postergazione)

# LA POSTERGAZIONE



# LA POSTERGAZIONE

## Conferimenti

- Il socio si assume il rischio di impresa
- Possibile perdita integrale dell'importo conferito

## Finanziamenti soci

- Si ottiene la restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo
- Non si rischia la perdita e si limita il rischio d'impresa

# LA POSTERGAZIONE

Non sempre si applica la postergazione

Art. 2467,  
comma 2, c.c.

Definizione di finanziamenti



# LA POSTERGAZIONE

## **Articolo 2467, c. 2 del c.c.**

«s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento»

# RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE

La rinuncia alla restituzione è un diritto del socio

Effetto: capitalizzazione della società

Cancellazione di un debito e iscrizione di una posta di K netto avente natura di riserva in conto capitale

# RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE


## Art. 88, comma 4 - bis del TUIR

La rinuncia determina una sopravvenienza tassabile ai sensi dell'art. 88 del TUIR, anche se l'operazione non è transitata nel conto economico, per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, da attestare con apposito atto di notorietà

# RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE

- ✓ Il socio Tizio ha acquistato il credito che vantava una banca nei confronti della società partecipata: valore nominale del credito 100, acquisto del credito a 80;
- ✓ La banca deduce la perdita sul credito pari alla differenza pari a 20;
- ✓ Tizio rinuncia al credito di 100 comunicando alla società che il costo fiscalmente riconosciuto risulta pari a 80;
- ✓ 20 rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi pari a 20

# RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE



La disposizione non prevede alcun termine entro cui effettuare la predetta comunicazione

# RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 Dpr 445/2000) • •  
Spett.le Società • Il sottoscritto/a [.....] nato a [.....] il  
[.....] residente a [.....] via [.....] codice fiscale  
[.....] • • consapevole delle sanzioni penali nel caso di  
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, Dpr n. 445/2000)  
• • viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986 • DICHIARA •  
1. di essere socio della società [.....] con una partecipazione pari a  
[.....]; • 2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società  
[.....], oggetto di rinuncia come da separata dichiarazione, è pari ad euro  
[.....] • Si allega documento identità • Data

# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

Riserve di capitale netto

Rilevano ai fini del  
computo dell'ACE

E' necessario effettuare il  
computo considerando i  
giorni in cui sono avvenuti  
materialmente i  
versamenti

# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

Versamenti in c/copertura perdite

```
graph TD; A[Versamenti in c/copertura perdite] --> B[Conferimenti che rilevano ai fino del computo dell'ACE]; B --> C[Rilevanza annuale nei limiti del patrimonio netto (limite generale previsto per il computo dell'ACE)];
```

Conferimenti che rilevano ai fino del computo dell'ACE

Rilevanza annuale nei limiti del patrimonio netto  
(limite generale previsto per il computo dell'ACE)



# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

## Diverse tipologie di versamenti in conto capitale




- Versamenti «targati»: in conto aumento capitale sociale;
- Versamenti non targati: a copertura perdite o a fondo perduto

# VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE



Possibile la restituzione se non si realizza la destinazione (mancata delibera)

# VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE



Non utilizzabili per la copertura delle perdite

# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE (o a fondo perduto)

«I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi **“versamenti in conto capitale”**, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata. Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento. **L’aumento gratuito di capitale** mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, **dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute**, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni (salvo diversa unanime decisione dei soci).

# VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

I versamenti effettuati dai soci a favore della società **vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati)**, denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto

- Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale,
  - Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.
  - In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

# VERSAMENTI A COPERTURA PERDITE




Versamenti a  
copertura perdite

The diagram features a large, light blue arrow pointing to the right. Inside the arrow, there are two rounded rectangular boxes with a darker blue background and white text. The first box on the left contains the text 'Versamenti a copertura perdite'. The second box on the right contains the text 'Medesima natura dei versamenti a fondo perduto'.

Medesima natura  
dei versamenti a  
fondo perduto

# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE



# VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

Incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione – assumono rilevanza i seguenti versamenti e conferimenti:

- ✓ Sovrapprezzo per l'emissione di azioni o quote;
- ✓ Versamenti in conto capitale;
- ✓ Versamenti in conto aumento capitale o futuro aumento capitale sociale;
- ✓ Versamenti a copertura di perdite

Art. 64 TUIR

Non è necessaria apposita delibera assembleare

Non devono essere proporzionali alle quote di partecipazioni possedute dai soci



# RICOSTITUZIONE PATRIMONIO NETTO

## Art. 94, COMMA 6

L'art. 94, comma 6 del TUIR non ha più riproposto l'inciso del vecchio art. 61, comma 5, che consentiva la deduzione del cosiddetto «sotto zero». Con la Ris. 11 luglio 2005, n. 90 dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che questa mancata riproposizione deve essere letta quale volontà esplicita, da parte del legislatore, di escludere tale possibilità nell'ambito del sistema introdotto dalla riforma. A seguito della ricapitalizzazione della società, quindi anche la quota eccedente il nuovo capitale si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione

# RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE


## Art. 47, COMMA 6

In caso di aumento del capitale sociale gratuito, quindi mediante il passaggio di riserve a capitale e la successiva riduzione del capitale esuberante, tale parte si considera distribuzione di utili


# RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE

- 1) K sociale: 10.000 euro; «avanzo utili» 30.000 euro
- 2) K sociale: 40.000 euro; avanzo utili zero;
- 3) Riduzione capitale sociale: 10.000 euro;
- 4) Distribuzione di utili: 30.000 euro

# INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE



# INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE



# INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Conferimento  
immobili soggetto  
passivo Iva

Si applica la  
disciplina Iva

Art. 10, c. 1 nn. 8 –  
bis e 8 – ter) del  
D.P.R. n. 633/1972

# INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Conferimento azienda o  
ramo d'azienda

Imposta di registro 200  
euro

Ipotecaria 200 euro (se  
comprensiva di immobili)  
e catastale 200 euro (se  
comprensiva di immobili)

# INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Imposta di registro in misura fissa per le seguenti operazioni:

- ✓ Aumento del KS mediante conversione di obbligazioni in azioni;
- ✓ Aumento gratuito del KS mediante passaggio di capitale a riserve;
- ✓ Regolarizzazione società di fatto, derivanti da comunione ereditaria tra eredi;
- ✓ Operazioni di società ed enti esteri
- ✓ Fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe